

Clicca sugli argomenti per raggiungere il contenuto desiderato



CREDITO 5.0: ARRIVANO LE RISPOSTE DEL MINISTERO PER IL MONDO AGRICOLO	2
AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 2025: DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO 2025	5
DECRETO MILLEPROROGHE: TUTTE LE MISURE UTILI PER IL SETTORE AGRICOLO	6
POLIZZE CONTRO CATASTROFI NATURALI: ESCLUSE LE AZIENDE AGRICOLE	7
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA OVER 65 ANNI.....	7



**Professional
Partner
2024**



REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali - Responsabile Area tecnica

TUTORIAL A CURA DI:
Nicoletta Ferri

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 14 marzo 2025

CREDITO 5.0: ARRIVANO LE RISPOSTE DEL MINISTERO PER IL MONDO AGRICOLO

Con la pubblicazione dell'ultima tornata di faq ministeriali, arrivano gli attesi chiarimenti sulle novità introdotte al credito d'imposta 5.0 dalla Legge di Bilancio 2025: **procedura semplificata, ammortamento e cumulabilità**

Le recenti modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2025 al **Credito d'Imposta 5.0** hanno lasciato il mondo agricolo con il fiato sospeso e con numerosi **dubbi interpretativi**.

La possibilità di trasformare la nuova agevolazione di difficile accesso e poco gettonata - consideriamo che dopo circa un anno, dei 6,3 miliardi di euro disponibili ne è stato **usato solo il 7,41%** (fonte: GSE, 28 febbraio), in un **incentivo più accessibile per le realtà agricole** e più simile al Credito 4.0, ha riscontrato un forte interesse sia dalle aziende agricole sia da parte di costruttori e venditori.

Credito 5.0 più accessibile: il mondo agricolo ringrazia

La semplificazione avviene grazie alla possibilità, per chi **sostituisce macchinari obsoleti** (trattori e semoventi Stage I o inferiori) con mezzi più efficienti dal punto di vista energetico (Stage V), di beneficiare di una **procedura agevolata** e di un **credito d'imposta d'ufficio pari al 35%**. Un'apertura significativa già confermata da **Valentino Valentini** viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e ora messa nero su bianco con la pubblicazione delle ultime faq ministeriali sul Credito 5.0 del 21 febbraio scorso (aggiornate il 24 febbraio).

La procedura è semplificata ma restano degli obblighi

Come indicato nell'ultima Legge di Bilancio, le nuove faq confermano la possibilità di **semplificare la fase di calcolo del risparmio energetico** per godere della **soglia minima di riduzione dei consumi energetici**, 3% o 5%, e accedere direttamente a un **credito del 35%**. Naturalmente resta valido che, volendo, le aziende possono dimostrare un risparmio energetico superiore e accedere a contributi maggiori.

In quest'ultimo caso, un'azienda agricola che sostituisce un vecchio trattore con l'obiettivo di ottenere un risparmio energetico maggiore (e un credito più elevato), ma che in fase di completamento (ex post) si rende conto di non poterlo dimostrare, può – secondo quanto riportato nella **faq 5.4 – indicare un risparmio energetico inferiore** rispetto a quello comunicato in fase di prenotazione e ottenere il **ricalcolo del Credito 5.0** spettante. È ragionevole supporre che possa a questo punto rientrare nella **procedura agevolata** applicando la soglia minima di risparmio.

Resta **valido l'obbligo di certificazione** (ex ante ed ex post) e il calcolo del risparmio in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) ma - chiarisce la **faq 4.1** - gli enti certificatori possono basare le proprie valutazioni su una **documentazione standardizzata** già esistente nei Regolamenti europei, Norme tecniche di settore, e Migliori Tecnologie Disponibili (Bat, Best Available Technologies).

In altri termini, viene eliminata la necessità di **effettuare calcoli specifici** sulla riduzione dei consumi energetici in ogni singolo caso e per ogni azienda, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

Ex ante ed ex post: più facile certificare il miglioramento

Le certificazioni devono attestare un **generico miglioramento dell'efficienza energetica** del bene. In particolare, la **faq 4.20** identifica i seguenti possibili documenti da poter utilizzare:

- **dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti** la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759, della serie IEC 61800 o IEC 60034 oppure della serie EN 50598, o ancora l'utilizzo di

componenti conformi ai regolamenti UE specifici in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;

- **report di prova** prodotti dal costruttore secondo l'articolo 9 della ISO 14955-2;
- **certificati di audit** condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

Vale la pena sottolineare che, interpretando quanto indicato, per attestare la riduzione in un nuovo trattore, è sufficiente che il motore Stage V (montato a bordo del mezzo) abbia un consumo nominale minore rispetto al propulsore sostituito (**Stage I**).

Perizie asseverate, via libera per quelle già prodotte

Come per la Transizione 4.0 anche per la 5.0 è necessaria una **perizia tecnica asseverata** che descriva i beni materiali oggetto dell'investimento e ne attesti l'**interconnessione** con il sistema aziendale di gestione della produzione.

Con le nuove faq il Ministero chiarisce che le imprese potranno riutilizzare parte della **documentazione tecnica già realizzata per il Piano Transizione 4.0** a condizione che i beni rientrino ancora nelle categorie di investimento agevolabili e vengano garantiti gli obiettivi di risparmio energetico richiesti.

Nessun limite di dimensione e potenza

Per ottenere l'esenzione dal calcolo puntuale del risparmio energetico conseguito è necessario **rispettare due vincoli**: il nuovo bene deve avere **caratteristiche tecnologiche analoghe** a quello sostituito e quest'ultimo deve aver **terminato da oltre 24 mesi l'ammortamento** rispetto alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.

Questi vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, non trovano in essa una definizione puntuale. Le **faq ministeriali dalla 4.19 alla 4.22** ne danno ampia spiegazione.

Per caratteristiche tecnologiche analoghe - spiega il Mimit - si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. In altre parole, il bene sostituito deve **essere utilizzato in operazioni simili** a quelle per cui veniva utilizzato il mezzo sostituito. Ad esempio, non è possibile acquistare un veicolo commerciale destinato ad un uso non agricolo dismettendo un trattore.

Tuttavia - specifica la faq 4.19 - **non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche** tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. Ne consegue che, ad esempio, è possibile acquistare un trattore da 200 cavalli sostituendo un vecchio modello da 90 cavalli e viceversa, ma anche dotarsi di una **macchina con caratteristiche differenti** ad esempio sostituire un vecchio trattore specializzato con una nuova vendemmiatrice semovente.

Ammortamento: il ministero sceglie quello civilistico

Il secondo vincolo prevede che il bene da sostituire debba essere completamente **ammortizzato da almeno 2 anni** e, come specificato nella **faq 4.21**, la verifica di questo requisito deve basarsi sulla vita utile del bene rilevante ai fini dell'**ammortamento civilistico contabile**.

Ammortamento civilistico vs fiscale

Il Ministero ha scelto di riferirsi all'ammortamento civilistico e non a quello fiscale. I due differiscono per durata, forma di calcolo e scopo, in particolare:

- l'ammortamento civilistico è il processo con cui un'azienda ripartisce il costo di un bene strumentale lungo la sua **vita utile**, secondo principi contabili. L'obiettivo è rappresentare correttamente il valore del bene nel Bilancio;
- l'ammortamento fiscale segue **regole stabilite dalla normativa fiscale** per determinare la quota di costo deducibile ogni anno ai fini delle imposte. Spesso i coefficienti di ammortamento fiscale sono diversi da quelli civilistici e possono prevedere agevolazioni.

Il coefficiente di ammortamento fiscale delle macchine agricole è pari al **9%** (12,5% se queste sono utilizzate per conto terzi o a noleggio) mentre la vita utile di un trattore è comunemente **fissata a 10 anni** anche se non esistono valori predefiniti. Vediamo con un esempio come questa differenza si concretizza:

*Prendiamo due trattori identici acquistati da altrettante aziende agricole **nel 1999** (ultimo anno per l'immatricolazione di trattori Stage I). A livello di ammortamento **fiscale** viene adottato lo stesso coefficiente (9%) e dopo 11 anni, nel 2010, è considerato concluso. Per l'ammortamento **civilistico** contabile, le due aziende adottano **due vite utili diverse**: 8 e 15 anni, la prima usa il trattore in modo molto intensivo mentre la seconda meno. In questo caso l'ammortamento si concluderà in periodi diversi, rispettivamente nel 2007 e nel 2014, anni comunque molto lontani dal 2024-25.*

Come mostrato nell'esempio, anche se l'azienda avesse adottato una **vita utile più elevata della norma**, il vincolo dato dalla necessità di avere motorizzazioni Stage I o inferiori è più restrittiva. È ragionevole supporre che, salvo casi eccezionali, ad oggi questi mezzi hanno tutti terminato ampiamente la loro vita utile e possono essere utilizzati per accedere al Credito 5.0 in modo agevolato.

Trattori usati: la rivalutazione non conta

E in caso di **trattori usati** acquistati in anni più recenti? Avevamo ipotizzato che la ridefinizione di una nuova vita utile per l'ammortamento nella nuova azienda potesse essere un ostacolo per l'utilizzo del mezzo come bene da sostituire, ma la nuova faq 4.22 specifica puntualmente che **eventuali rivalutazioni contabili non hanno rilevanza** ai fini della verifica che il bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi.

*Ad **esempio**, un'impresa agricola vuole sostituire un vecchio **trattore Stage I del 1994** acquistato usato all'asta nel 2023. Ipotizzando una quota di ammortamento **residua di 5 anni** (30% del valore iniziale), il completo ammortamento civilistico avverrà solo nel 2028, ma trattandosi di una **rivalutazione del bene** (che presso il precedente proprietario aveva già esaurito la sua vita utile) questa è **ininfluente sul requisito di ammortamento**. L'agricoltore può quindi accedere d'ufficio alla soglia minima di riduzione dei consumi.*

Sì alla cumulabilità, ma attenzione alle percentuali

Il credito d'imposta 5.0 è **cumulabile con altre agevolazioni** finanziate con risorse nazionali e da fondi europei a condizione che il cumulo non superi del costo sostenuto e che il sostegno non copra le medesime quote. Rimangono validi i **divieti di cumulo espressamente previsti** dalle altre agevolazioni, come ad esempio nel caso del Credito 4.0.

La nuova **faq 8.6** spiega che, nel caso di un investimento in relazione al quale un'impresa abbia già fruito di un'agevolazione, il **Credito 5.0 si applica solo al valore residuo dei costi** non coperto dal primo aiuto. Semplificando, le percentuali delle due (o più) agevolazioni non vanno sommate.

*Ad esempio, l'agricoltore che acquista un trattore da **150mila euro** e ottiene con la **Zes unica** un credito al 65% di 97.500 euro, potrà richiedere un **Credito 5.0 del 35%** sulla quota di costo restante, cioè su 52.500 euro. Otterrà così un ulteriore credito d'imposta di 18.375 euro, per un **totale complessivo** (somma delle due agevolazioni) di **115.875 euro**, pari al **78% dell'investimento** (e non 100%).*

AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 2025: DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO 2025

Fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente entro **il 31 marzo** di ogni anno. Per la presentazione della domanda, che può essere presentata solo telematicamente sul portale SIAN, contattate l'ufficio tecnico (referente Andrea Leali) **entro e non oltre il 21 marzo**.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

Le autorizzazioni all'impianto **hanno durata triennale**, che decorre dalla data di rilascio, fatta eccezione per quanto riguarda le autorizzazioni di impianti effettuati sulla stessa superficie oggetto di estirpazione, che hanno durata di sei anni e, in caso di impianti effettuati a valere della procedura semplificata, che prevede la durata triennale dell'autorizzazione a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione.

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore deve comunicare alla Regione/P.A. competente l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione. **La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione utilizzata**. Nel caso di uso parziale, la "data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione" rimane invariata.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi della parcella interessata dall'impianto
- la superficie espressa in mq. dell'impianto
- la data di impianto
- le informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, idoneità ecc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni/PP.AA. competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN, l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando 'la regione di riferimento'.

La Regione Lombardia rilascia le autorizzazioni entro il 1° agosto e saranno rese visibili al produttore nell'area dedicata del proprio fascicolo aziendale del portale SISCO.

Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni.

Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, senza penalità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni disponibili sul SIAN.

Le autorizzazioni per nuovi impianti hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

Sanzioni

In ottemperanza all'articolo 69 (violazioni in materia di potenziale vitivinicolo) del testo unico del vino di cui alla Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, e in particolare ai sensi del comma 3, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

DECRETO MILLEPROROGHE: TUTTE LE MISURE UTILI PER IL SETTORE AGRICOLO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2025 numero 45, è stato pubblicato il testo definitivo del decreto Milleproroghe (decreto legge 27 dicembre 2024 numero 202, convertito con legge del 21 febbraio 2025 numero 15) all'interno del quale ci sono diverse misure per l'agricoltura.

Granaio Italia: il termine entro il quale scattano le sanzioni a carico dei soggetti obbligati a eseguire le registrazioni delle operazioni trimestrali di movimentazione dei cereali, in entrata e in uscita, è posticipato al 31 luglio 2025. Sono esentati gli operatori che movimentano piccoli volumi, con soglie massime stabilite per ciascun cereale. Così, ad esempio, per il frumento duro il limite è posto a 30 tonnellate, per il mais a 80 tonnellate, per il frumento tenero a 40 tonnellate.

Revisione macchine agricole: è stata prorogata di un anno il termine per la revisione di specifiche macchine agricole. In particolare, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1996 è stabilito il nuovo termine del 31 dicembre 2025 mentre per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, il termine è prorogato al 31 dicembre 2026.

A questo punto, non resta che attendere l'emanazione del decreto ministeriale, di concerto tra ministro delle infrastrutture e trasporti e il Masaf, previsto dal decreto ministeriale attuativo dell'art. 111 del Codice della strada, che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, ossia gli elementi su cui vertono i

controlli effettuati in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione.

Registro rifiuti: Con un emendamento introdotto nel corso dell'esame presso il Senato è stato differito al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi incluse le imprese agricole e i relativi soggetti da queste delegati. Per le aziende agricole con meno di 10 dipendenti equivalenti a tempo pieno, il termine è prorogato dal 13 febbraio 2026 al 14 aprile 2026. Sarà pubblicato un decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che estende da 60 a 120 giorni i termini entro i quali deve essere effettuata l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Sugar tax: c'è la questione del rinvio della sugar tax che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.

POLIZZE CONTRO CATASTROFI NATURALI: DAL 31 MARZO SCATTA L'OBLIGO PER LE IMPRESE. ESCLUSE LE AZIENDE AGRICOLE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 31 marzo tutte le imprese italiane sono obbligate a sottoscrivere la cosiddetta polizza **Cat Nat**, una copertura assicurativa contro le calamità naturali. **Il provvedimento riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel territorio nazionale, ad eccezione di quelle agricole.** Dopo le tante calamità naturali si sono registrate su tutto il territorio nazionale, fra cui le alluvioni in Emilia Romagna, il governo ha deciso di correre ai ripari per salvaguardare le aziende, evitare esborsi enormi alle casse statali e ridurre anche i tempi per gli indennizzi ma escludendo le aziende agricole.

E' consigliabile effettuare ad hoc un'assicurazione per i fenomeni atmosferici quali grandine, trombe d'aria e bombe d'acqua. Chi ha subito danni alle strutture e colture per gli eventi degli scorsi anni (tromba d'aria, siccità, grandine..), se non assicurati, dalla Pubblica Amministrazione non ha percepito alcun indennizzo o se l'ha percepito è stato molto inferiore al danno subito e con una complicazione e lungaggine amministrativa difficile da descrivere....

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA OVER 65 ANNI

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, possono chiedere all'Istituto di pagare i contributi ridotti al 50%, a condizione che abbiano un'età non inferiore a 65 anni e siano titolari di pensione Inps. La richiesta di riduzione si applica esclusivamente sulla contribuzione pensionistica e non anche sulle altre quote contributive (Inail e maternità).

Per accedere a questa agevolazione contributiva, il titolare di azienda deve presentare apposita domanda all'Inps, sia che l'agevolazione riguardi la propria situazione, sia quella di una o più unità attive coadiuvanti. Sono richiesti i seguenti requisiti: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essere titolari di una qualsiasi pensione diretta, purché erogata dall'Inps, ad esclusione solo delle pensioni di reversibilità. Possono, invece, presentare la richiesta i titolari di assegno di invalidità.

In caso di ammissione al beneficio, la relativa agevolazione ha effetto non solo per l'anno in cui è stata presentata la relativa domanda, ma anche per gli anni successivi, salvo revoca che gli interessati hanno la possibilità di presentare in qualsiasi momento.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta, ed a condizione che non si sia già proceduto alla liquidazione di Supplementi di pensione per i periodi per i quali è richiesta la riduzione.

Occorre tuttavia sapere che per coloro che si avvalgono della facoltà di riduzione del contributo previdenziale, l'eventuale supplemento di pensione per i contributi versati dopo il pensionamento con contribuzione ridotta sarà corrispondentemente ridotto della metà.

Contattate 030/9650870 Comisag, chiedendo di Enrica Lunati e/o del Dott. Loreni Luca per informazioni e verifica della posizione

BANDI E OPPORTUNITÀ PER AZIENDE

- **Intervento SRD01 PSR Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole:** contributo a fondo perduto per investimenti strutturali - Termine invio domande 08/09/2025
- **Intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale:** Contributo a fondo perduto per investimenti finalizzati al potenziamento delle performance climatico-ambientali delle aziende agricole e il miglioramento del benessere animale negli allevamenti - Termine invio domande 30/04/2025
- **Intervento SRD03 - Investimenti per la diversificazione della attività:** contributo a fondo perduto per sviluppare attività agrituristiche, educativo/didattiche, turistico/ricreative - Termine invio domande 31/03/2025.
- **Misura per il rafforzamento delle filiere produttive** e degli ecosistemi industriali: un Finanziamento a tasso agevolato a copertura fino al 60% dell'investimento e un Contributo nel limite massimo del 10% - aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre il 31/12/2027.
- **TRANSIZIONE 5.0:** credito d'imposta per investimenti dotati di tecnologia 4.0 e che garantiscano un risparmio energetico, applicabile anche sulla sostituzione di trattori agricoli.
- **BANDO ISI INAIL:** Contributo a fondo perduto per acquisto di trattori agricoli e/o macchine agricole - Termine caricamento domande 30/05/2025

BANDI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- **PARCO AGRISOLARE:** Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici del sistema produttivo. In uscita a inizio 2025

Comisag Scarl
Il Direttore
Monica Facchetti

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri